DOMANDA: Sono un neoassunto a tempo indeterminato, con iscrizione all'Inps – Gestione Dipendenti Pubblici, posso presentare la domanda di partecipazione per mio figlio?

R.: Si, purché sulla busta paga/cedolino stipendio sia presente la ritenuta dello 0,35% alla data di scadenza del Bando.

DOMANDA: Ho un contratto a tempo determinato, con iscrizione all'Inps – Gestione Dipendenti Pubblici, posso presentare la domanda di partecipazione ai bandi per mio figlio?

R.: Si, purché alla data di scadenza del Bando sia in servizio ed iscritto al Fondo Credito, con trattenuta dello 0,35% nel cedolino stipendio.

DOMANDA: Ho un contratto a tempo indeterminato, con iscrizione all'Inps – gestione Ipost ma la domanda presentata per mia figlia è stata respinta per "incongruenza per il Titolare sulla verifica del diritto in posizione assicurativa", cosa posso fare?

R.: Deve rivolgersi alla sede Inps territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario. Indirizzi e caselle di posta elettronica sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione: Sedi e Contatti

DOMANDA: Come posso scegliere il soggiorno? È disponibile un catalogo di pacchetti accreditati da INPS?

R.: Il soggiorno deve essere scelto dal richiedente la prestazione sul libero mercato e deve essere organizzato da un unico soggetto terzo che operi nel settore turistico (tour operator o agenzia di viaggi) in possesso dei requisiti elencati nell'allegato 1 del bando. Il pacchetto deve comprendere almeno i servizi indicati nell'art. 2 comma 1. Non è, pertanto, disponibile alcun catalogo di pacchetti accreditati da INPS all'interno del quale individuare quello da acquistare.

DOMANDA: Posso acquistare il pacchetto soggiorno presso un qualsiasi soggetto organizzatore?

R.: No, il soggetto organizzatore dovrà essere necessariamente in possesso di tutti i requisiti elencati nell'allegato 1 del bando.

DOMANDA: In quale modo posso accertare che il tour operator o l'agenzia di viaggi da me individuata sia in possesso dei requisiti previsti dal bando?

R.: In fase di sottoscrizione del contratto il soggetto organizzatore dovrà rilasciare su carta intestata una dichiarazione sostitutiva da elaborare esclusivamente utilizzando il fac-simile disponibile sul sito nella sezione dedicata al bando, nel quale attesterà il possesso di tali requisiti. Il documento dovrà essere caricato a sistema dal richiedente nella fase di allegazione dei documenti di viaggio che precede la fruizione del soggiorno.

DOMANDA: Mio figlio è disabile ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92. Posso stabilire autonomamente il numero degli accompagnatori necessari durante il soggiorno?

R.: No, Il numero degli accompagnatori necessari in base alla patologia dovrà essere certificato dal medico di base. Tale certificazione dovrà essere caricata a sistema sotto

la classificazione ALTRO in fase di allegazione dei documenti di viaggio relativi fase antecedente il viaggio. Analoga certificazione dovrà essere caricata in caso di giovane invalido civile al 100% con o senza diritto all'accompagno.

DOMANDA: In caso di mancata partenza o rientro anticipato per gravi motivi documentabili ho diritto a mantenere il contributo ricevuto?

R.: No, in caso di mancata partenza per qualunque motivo, il richiedente la prestazione è tenuto alla restituzione dell'importo erogato in acconto dall'Istituto. Anche nel caso di rientro anticipato entro la prima metà del soggiorno l'Istituto provvederà al recupero dall'acconto versato nei confronti del richiedente la prestazione.

Il saldo sarà corrisposto solo in caso di rientro anticipato dopo la seconda metà del soggiorno.

DOMANDA: È necessario stipulare un'assicurazione a copertura di annullamento o infortuni?

R.: Sì, considerato che in caso di mancata partenza o rientro anticipato l'Istituto procederà con il recupero della quota in acconto liquidata, indipendentemente dalla motivazione che ha determinato la mancata fruizione o l'interruzione del soggiorno, è obbligatorio dotarsi di apposita assicurazione a copertura di annullamento e infortuni.

DOMANDA: A chi sarà accreditato il contributo?

R.: Il bando prevede che il contributo sia accreditato direttamente in favore del richiedente la prestazione sull'IBAN indicato in procedura. È previsto il pagamento di un acconto e di un saldo nella misura del 50% per ogni tranche.

DOMANDA: Ho constatato l'inserimento dell'IBAN errato nella domanda di partecipazione al concorso. Essendo già scaduti i termini di presentazione, come posso rettificare l'errore?

R.: Per effettuare la variazione delle coordinate bancarie precedentemente comunicate, dovrà presentare, **alla sede Inps territorialmente competente**, una dichiarazione sostitutiva con IBAN corretto corredata di copia di un valido documento d'identità. La Sede provvederà a comunicare alla Direzione scrivente, la variazione intercorsa. Indirizzi e caselle di posta elettronica sono reperibili sul sito <u>www.inps.it</u> nella sezione: Sedi e Contatti.

DOMANDA: Avendo timore di far viaggiare all'estero mio figlio che frequenta la scuola superiore, mi confermate che il bando 2023 prevede che si possano fare soggiorni studio in Italia?

R.: Il bando Estate INPSieme all'estero e vacanze tematiche in Italia prevede per tutti gli studenti iscritti nell'A.S. 2022/23 alla scuola superiore la possibilità di fruire durante la stagione estiva 2023 di un soggiorno in Italia. Tale vacanza studio è finalizzata all'apprendimento delle lingue straniere o l'accrescimento delle soft skills o abilità e conoscenze specifiche dei ragazzi, integrati eventualmente con lo studio della lingua inglese, se ritenuto funzionale all'accrescimento delle competenze.

DOMANDA: Il bando Estate INPSieme all'estero e percorsi tematici in Italia 2023 per quali studenti prevede che si possano fare soggiorni studio all'estero?

R.: Il bando è destinato agli studenti iscritti nell'A.S. 2022/23 alla scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore), indipendentemente dalla classe frequentata. Il soggiorno, finalizzato allo studio di una lingua straniera, potrà essere effettuato in Paesi europei ed extra europei, presso college, campus stranieri e strutture riservate a studenti, ovvero strutture turistiche, mentre la vacanza tematica in Italia-prevede l'ospitalità presso strutture turistiche ricettive, anche alberghiere, campus universitari o villaggi turistici ed è finalizzata all'apprendimento delle lingue straniere o l'accrescimento delle soft skills o abilità e conoscenze specifiche dei ragazzi.

DOMANDA: Il bando Estate INPSieme all'estero e percorsi tematici in Italia 2023 prevede che gli studenti possano effettuare soggiorni studio organizzati individualmente, oppure soggiorni in famiglia o itineranti?

R.: Sono ammessi i soggiorni individuali, mentre sono esclusi soggiorni in famiglia e i soggiorni itineranti tramite trasporto marittimo, aereo e terrestre.

DOMANDA: Mio figlio nell'anno scolastico 2021/2022 è stato bocciato. Posso presentare domanda?

R.: No. Sono esclusi dalla partecipazione ai bandi Estate INPSieme 2023 gli studenti che, a conclusione dell'anno scolastico 2021/2022 non abbiano conseguito la promozione. Fanno eccezione, quindi potranno presentare domanda di partecipazione, solo gli studenti disabili ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 e gli studenti invalidi civili al 100% o equiparati, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento.

DOMANDA: Con quali prestazioni è incompatibile il bando?

R. Il beneficio Estate INPSieme all'estero e vacanze tematiche in Italia 2023 è incompatibile con quello attribuito dal **Programma ITACA** per l'anno scolastico **2022/2023**. Il beneficio è, altresì, incompatibile con il **Programma ITACA 2023/2024**. Pertanto, nel caso in cui lo studente, assegnatario del contributo ITACA **2022/2023**, risulti aver accettato la prestazione facendo transitare la pratica in stato VERIFICA DOCUMENTAZIONE, prevarrà il Programma ITACA e si provvederà d'ufficio all'esclusione del medesimo dalle graduatorie dei soggiorni studio all'estero e vacanze tematiche in Italia.

In caso di studenti della scuola secondaria di secondo grado disabili ex art.3, comma 1 e 3, della legge 104/92, o invalidi civili al 100%, il beneficio di cui al presente bando è, altresì, incompatibile con la fruizione del beneficio Estate INPSieme in Italia 2023.

Il beneficio è, altresì, incompatibile con il contributo relativo al Bando di Concorso INPS "Corso di lingue all'estero 2023" finalizzato alla certificazione del livello di conoscenza della lingua secondo il quadro Europeo di riferimento.

DOMANDA: Ho inviato la domanda ma nel consultarla in "iter domanda" i dati sulla disabilità di mio figlio non corrispondono a quelli che avevo inserito, che devo fare?

R.: Deve rivolgersi alla sede Inps territorialmente competente in base alla residenza anagrafica del beneficiario. Indirizzi e caselle di posta elettronica sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione: Sedi e Contatti

DOMANDA: Ho inviato la domanda ma nel consultarla in "iter domanda" mi sono accorto che il codice fiscale di mio figlio è errato. Il bando è scaduto e non posso inserire una nuova domanda, che devo fare?

R.: Siamo spiacenti ma le domande inviate e protocollate non sono modificabili ed essendo il bando ormai scaduto non è possibile ovviare al problema.

DOMANDA: Mio figlio è risultato vincitore dei bandi 2020, 2021 e 2022 ma non è partito a causa della pandemia o per altro impedimento, devo presentare una nuova domanda?

R.: Sì, deve presentare una nuova domanda. Infatti i benefici maturati a seguito di partecipazione ai bandi 2020, 2021 e 2022 non fruiti devono intendersi definitivamente revocati e non posticipabili al 2023, indipendentemente dalla motivazione che ha impedito il loro svolgimento.

DOMANDA: Ho presentato domanda di partecipazione sia per Estate INPSieme all'estero 2023 che per Corso di lingue all'estero 2023 in favore di mia figlia. Nel caso in cui fosse ammessa al beneficio in entrambe i concorsi, cosa devo fare?

R.: Deve accettare il contributo nel bando scelto, con le modalità descritte all'art. 8 dei rispettivi bandi; tale accettazione comporterà automaticamente la rinuncia irrevocabile al beneficio dell'altro bando. In caso di accettazione di un beneficio, lo studente sarà dunque escluso dallo scorrimento delle altre graduatorie.

DOMANDA: Come posso accedere nella procedura Inps per presentare domanda di partecipazione ai bandi 2023?

R. È possibile accedere in procedura tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con la Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE), con la Carta Nazione dei Servizi (CNS).

DOMANDA: Riceverò informazioni direttamente da parte di Inps e dove?

R. Per consentire di ricevere messaggi da parte di Inps dovrà autorizzare l'INPS all'uso dei contatti nell'area MyINPS e sempre su questa stessa area dovrà accedere se vorrà modificare alcuni dati. Le comunicazioni saranno presenti anche nella sezione "Comunicazioni" della sua Area riservata.

DOMANDA: Devo correggere la e-mail presente in procedura in quanto i miei dati sono cambiati. Come posso modificarli?

R.: Per aggiornare i propri dati, è necessario entrare sul portale Inps> <u>Modifica dati</u> anagrafici, indirizzo e recapiti personali e accedere in procedura con SPID/CNS/CIE.

DOMANDA: Desidero far concorrere i miei due figli a Estate INPSieme 2023. Posso presentare una sola domanda o devo farne due?

R.: È necessario inviare sempre una domanda per ogni concorrente. Quindi, nel suo caso, dovrà inoltrare due distinte domande.

DOMANDA: È possibile presentare domanda di partecipazione al bando per un beneficiario che frequenta la quinta classe superiore e ha 21 anni?

R.: Per Estate INPSieme all'estero e soggiorni tematici in Italia 2023 il bando prevede che i beneficiari frequentino, all'atto di presentazione della domanda, una scuola secondaria di secondo grado e non abbiano compiuto 20 anni. Il limite di età è elevato ad anni 23 per gli studenti disabili ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, per gli studenti invalidi civili al 100% o equiparati - con o senza diritto all'indennità di accompagnamento- e per gli studenti adottati.

DOMANDA: Sono un genitore separato. Quale ISEE devo compilare per mio figlio?

R.: Il bando prevede che il richiedente la prestazione, all'atto della presentazione della domanda, può presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE ordinaria o ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'utente dovrà richiedere la certificazione ISEE 2023 riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.

Per maggiori e più dettagliate informazioni sui dati da inserire è necessario consultare le istruzioni fornite per la compilazione della DSU all'interno del portale <u>www.inps.it</u>, inserendo nel motore di ricerca in alto a destra la parola "ISEE".

DOMANDA: In base al mio nucleo familiare appartengo alla classe di indicatore ISEE massima, posso non presentare la DSU, oppure, la mancata presentazione comporta la esclusione di mia figlia dalla partecipazione ai bandi di concorso Estate INPSieme 2023?

R.: La presentazione della DSU finalizzata al rilascio del valore ISEE non è obbligatoria. La mancata presentazione della stessa comporta automaticamente l'attribuzione corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.

DOMANDA: Ho presentato la DSU presso un CAF. Come faccio a sapere se è stato trasmesso alla banca dati INPS?

R.: L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno del portale www.inps.it, inserendo nel motore di ricerca la parola "ISEE" e selezionando tra i risultati l'opzione "Come acquisire la DSU precompilata e richiedere l'ISEE"

DOMANDA: Ho presentato la DSU prima della presentazione della domanda ma l'ISEE elaborato presenta omissioni/difformità; è valido ai fini della collocazione in graduatoria?

R.: È valido ai fini della partecipazione al bando ma il sistema non acquisirà il valore ISEE elaborato sulla base di DSU contenente omissioni/difformità; quindi verificare

l'assenza di omissioni o difformità nella dichiarazione, che potranno eventualmente essere corrette su istanza da inoltrare alla sede competente del richiedente la prestazione entro e non oltre 7 giorni dalla data di scadenza del bando.

DOMANDA: Mio figlio è disabile ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92. Posso inserire in domanda il numero degli accompagnatori?

R.: No, le richieste di assistenza, dovranno essere inserite dal richiedente nella propria area riservata in occasione dell'accettazione del beneficio.

DOMANDA: Nel modello di domanda non c'è la specifica sezione per l'inserimento delle materie e dei voti. Come faccio ad inserire i voti di giugno di mio figlio che frequenta la 2° scuola superiore?

R.: I voti conseguiti a giugno nell'anno scolastico 2021/2022, verranno acquisiti attraverso protocollo telematico con il Ministero dell'Istruzione e non dovranno essere indicati in fase di domanda. Il richiedente dovrà accedere entro e non oltre sei giorni dalla scadenza del bando (2 aprile 2023) alla propria Area riservata per verificarne la correttezza, per modificare i voti preacquisiti, qualora si rilevino difformità, o per procedere al loro inserimento in caso di mancata acquisizione.

DOMANDA: La procedura non ha acquisito i voti. Mia figlia ha frequentato il secondo semestre in una scuola americana e la valutazione di giugno è stata rilasciata dalla scuola estera, mentre a settembre, previo colloquio, ha avuto una valutazione anche dalla scuola italiana. Per non essere esclusi dal bando quale dovrebbero essere i voti riportati in domanda, quelli della scuola estera conseguiti a giugno o quelli della scuola italiana conseguiti a settembre?

R.: Nella domanda dovranno essere riportati i voti conseguiti a giugno 2022 presso la scuola estera.

DOMANDA: La procedura non ha acquisito i voti. Mio figlio ha conseguito la promozione in Irlanda e i voti utili da inserire nella domanda in oggetto sono indicati in forma percentuale (ad esempio: matematica 96%, italiano 84%). Come devo inserire i voti, per eccesso o difetto? Nel bando si specifica solo il giudizio in lettere.

R.: Deve utilizzare il criterio di conversione che usa la scuola italiana.

DOMANDA: Ho verificato che la procedura telematica non ha acquisito correttamente i voti di mio figlio. Come faccio ad inserire i voti di giugno nelle materie in cui il giudizio era sospeso, considerato che mio figlio è stato promosso in seguito al sostenimento degli esami di riparazione a settembre? Devo inserire anche il numero di debiti?

R.: Dovranno essere inseriti tutti i voti conseguiti a giugno, ad esclusione dei i voti di condotta, religione o attività alternativa alla religione cattolica che non saranno acquisiti e non dovranno essere inseriti. In caso di giudizio sospeso, per conoscere il voto attribuito nella relativa materia, dovrà rivolgersi alla segreteria dell'Istituto frequentato dallo studente. Dovrà essere inserito anche il numero dei debiti che dovrà essere uguale al numero delle materie con voto insufficiente.

DOMANDA: Mio figlio nel 2022 durante il soggiorno studio è stato posto in quarantena poiché risultato positivo al covid o per la presenza di un focolaio covid nella struttura ospitante. Sarà possibile segnalarlo in domanda?

R.: No, poiché il soggiorno è da intendersi interamente fruito, indipendentemente dalla condizione di quarantena.

DOMANDA: Ho compilato e inviato la domanda ma se la cerco in "Visualizza domande inserite" non la trovo. È possibile?

R.: L'invio della domanda è andato a buon fine solo quando compare la successiva schermata di avvenuto invio con la data e il numero di protocollo.

DOMANDA: Ho compilato e inviato la domanda. Ho un dubbio su un dato inserito, come posso verificare se i dati sono corretti?

R.: Dopo l'invio telematico la domanda è visualizzabile immediatamente in area riservata attraverso la funzione "Visualizza domande inserite".

DOMANDA: Ho inserito un dato non corretto, posso recuperare la domanda e rettificarlo?

R.: No, non è possibile rettificare e/o integrare dati su domande già acquisite a sistema, né sarà possibile farlo successivamente. Pertanto deve compilare e inviare una nuova domanda entro e non oltre i termini di scadenza del bando. In fase istruttoria sarà presa in considerazione la domanda con data di presentazione più recente (l'ultima acquisita).

DOMANDA: Ho inviato la domanda una settimana fa ma ancora non risulta in lavorazione, che devo fare?

R.: Deve rivolgersi alla sede Inps territorialmente competente. Indirizzi e caselle di posta elettronica sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione: Sedi e Contatti

DOMANDA: Per mio figlio, orfano dell'altro genitore, sono state previste priorità nel collocamento in graduatoria?

R.: Sì, il bando prevede che gli orfani o equiparati abbiano priorità assoluta in tutte le graduatorie.

DOMANDA: A mio figlio disabile è stato assegnato il beneficio. È possibile proporre come accompagnatore il fratello di 17 anni?

R.: No, l'assistenza è consentita solo da parte di accompagnatori maggiorenni.

DOMANDA: L'assistenza nei confronti di mio figlio disabile ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.104/92 effettuata da un familiare sarà rimborsata da Inps?

R.: Per il giovane disabile ai sensi della legge 104/92 art. 3 comma 1, il bando non prevede la figura dell'accompagnatore ma una maggiorazione del 30% del contributo a copertura di eventuali spese di assistenza resa dalla società organizzatrice del soggiorno.

DOMANDA: Secondo quali criteri sono redatte le graduatorie quest'anno?

R.: Le graduatorie sono strutturate nella logica del criterio di rotazione nell'assegnazione del beneficio, ad esclusione delle categorie da salvaguardare (orfani, disabili e invalidi civili al 100%), considerato che il numero di posti in graduatoria è determinato dalle risorse disponibili. I bandi Estate INPSieme 2023 prevedono che in TUTTE le graduatorie sia data priorità assoluta agli orfani ed equiparati, ai disabili ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92 ed invalidi civili al 100% o equiparati.

Nelle graduatorie, dopo i beneficiari con priorità assoluta, saranno collocati i beneficiari inseriti nella riserva di posti destinata agli studenti disabili ai sensi dell'art. comma 1 e studenti con BES o DSA, ordinati per ESEE crescente.

Dopo la riserva di posti, gli studenti saranno collocati in ordine decrescente sulla base del punteggio, verificabile nella pratica in procedura, ottenuto dalla somma algebrica tra la media matematica dei voti conseguiti a giugno 2022 (voto finale per gli studenti di 3° media inferiore), il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE in cui compare il beneficiario, indicato nella tabella del bando e punti aggiuntivi che potranno essere attribuiti in presenza delle seguenti casistiche:

- 3 punti in caso di mancata assegnazione del beneficio nel triennio 2020/2021/2022;
- 2 punti in caso di mancata assegnazione del beneficio per 2 anni, anche non consecutivi, nel triennio 2020/2021/2022;
- 1 punto in caso di mancata assegnazione del beneficio per un anno nel triennio 2020/2021/2022.

I punti saranno attributi sia se il beneficiario abbia partecipato Estate INPSieme all'estero e/o Estate INPSieme in Italia a decorrere dal 2020, sia in caso mancata partecipazione.

DOMANDA: Come farò a sapere se mio figlio sarà ammesso al beneficio?

R.: L'ammissione con riserva sarà visualizzabile, dopo la pubblicazione delle graduatorie e dopo l'eventuale scorrimento per gli studenti ripescati, accedendo in procedura in Area riservata, nella sezione "Comunicazioni". In questa sezione potranno essere visualizzate tutte le comunicazioni e gli adempimenti a cura del richiedente la prestazione

DOMANDA: A mio figlio è stato assegnato il beneficio. Cosa devo fare?

R.: Entro il 1ºmaggio 2023, se vincitore o 19 maggio 2023 se ripescato, dovrà a) indicare a sistema i dati del pacchetto prescelto, per il quale ha già sottoscritto il contratto; b) caricare il contratto datato e completo di firma del richiedente, di timbro del fornitore e di firma del relativo legale rappresentante completo dei dati richiesti dall'art. 8 comma 1 del bando; c) caricare copia della fattura intestata al richiedente la prestazione, che attesti il pagamento di un importo corrispondente almeno al 50% del costo del soggiorno. Il richiedente ha facoltà di produrre la fattura di pagamento relativa al 100% del costo del soggiorno; d) caricare sotto la classificazione ALTRO la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compilata dal legale rappresentante relativamente alla sussistenza dei requisiti societari previsti dall'allegato 1 del bando; e) in caso di giovane disabile, come definito ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92 e per il giovane con invalidità civile al 100% o equiparato, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, caricare in procedura, sotto la classificazione ALTRO, il certificato del medico di base che attesta il numero di accompagnatori necessari tenuto conto della patologia dello studente f) dichiarare on line di aver

sottoscritto un contratto per l'acquisto del pacchetto; g) dichiarare on line l'impegno alla restituzione delle somme erogate dall'Inps al soggetto fornitore ed organizzatore del servizio, nei casi previsti dall'articolo 12 del bando; h) indicare il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata, senza limiti di importo, abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente la prestazione ove l'Istituto effettuerà il versamento del contributo i) utilizzare il tasto "Invio dati ad INPS", per consentire alla pratica di transitare nello stato che consenta al fornitore di caricare la documentazione.

DOMANDA: Mia figlia è stata ammessa al beneficio. Per completare gli adempimenti devo allegare nella pratica la copia del contratto, la fattura e i documenti conclusivi del soggiorno studio?

R.: Si, tutti gli adempimenti sono a carico del richiedente.

DOMANDA: È necessario stipulare l'assicurazione obbligatoria per annullamento e malattia?

R.: Sì, tra i requisiti minimi del contratto è presente l'assicurazione obbligatoria per l'annullamento e la malattia. Bisognerà porre la massima attenzione nella scelta del prodotto più adeguato tra quelli proposti, tenuto conto che in caso di mancata partenza o rientro anticipato l'Istituto procederà con il recupero della quota liquidata in acconto, indipendentemente dalla motivazione che ha determinato la mancata fruizione o l'interruzione del soggiorno.

DOMANDA: In fase di stipula del contratto con la società fornitrice ho chiesto la presenza di due assistenti familiari per mio figlio disabile ai sensi dell'art. 3 comma 3 e la pratica è già stata approvata. Tuttavia mio figlio sarà accompagnato solo da un assistente familiare. Cosa devo fare?

R.: Nella 2° fase di allegazione, dovrà allegare il nuovo contratto e la nuova fattura con l'indicazione del costo del pacchetto modificato in base ai partecipanti inserendolo sotto la tipologia "Altro", con un'apposita nota a fianco. Lei, inoltre, dovrà comunicare la variazione intervenuta alla sede territoriale competente, per consentirci di rimodulare l'importo del contributo spettante, rapportandolo agli effettivi partecipanti al concorso.

Indirizzi e caselle di posta elettronica sono reperibili sul sito www.inps.it nella sezione: Sedi e Contatti

DOMANDA: Come viene calcolato il contributo?

R.: Il valore del contributo viene determinato in misura percentuale sul costo del soggiorno indicato nell'accordo/contratto ed inserito dal richiedente a sistema, ovvero sull'importo massimo erogabile se il costo del soggiorno è superiore a quest'ultimo, in relazione al valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza come indicato nella tabella pubblicata nell'art. 10 del bando.

DOMANDA: Mia figlia è stata ammessa al beneficio ma non vuole più partire, a chi devo comunicare la rinuncia?

R.: Per rinunciare potrà selezionare l'apposito tasto funzione "Rinuncia" nella pratica oppure non dare seguito agli adempimenti previsti dall'articolo 8 del bando di

concorso e il beneficiario ammesso con riserva verrà considerato rinunciatario ed escluso definitivamente dal concorso.

DOMANDA: Mio figlio è stato ammesso al beneficio, ho provveduto a caricare i documenti a sistema ma ora non ho più intenzione di farlo partire, posso rinunciare?

R.: No. Dopo l'allegazione della documentazione prevista, non è più possibile rinunciare al contributo e le eventuali mancate partenze sono regolamentate sulla base di quanto disposto dall'art. 12.

DOMANDA: Mia figlia è tornata dal soggiorno, che devo fare ora?

R.: Entro il 9 settembre 2023 dovrà caricare a sistema la documentazione indicata nell'art. 10 comma 4, ovvero a) attestato di partecipazione; b) copia delle carte di imbarco o di biglietti di andata e ritorno di pullman o treno; c) copia della fattura o di documento equipollente intestata al richiedente la prestazione, per l'importo corrispondente al costo del soggiorno acquistato, qualora non sia stata già prodotta, nella prima fase di allegazione, fattura o documento equipollente pari al 100% di tale costo.